

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Augusto ROLLANDIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Livio SALVEMINI



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi.

Aosta, lì _____

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 21 settembre 2012

In Aosta, il giorno ventuno (21) del mese di settembre dell'anno duemiladodici con inizio alle ore otto e due minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Augusto ROLLANDIN

e gli Assessori

Aurelio MARGUERETTAZ - Vice-Presidente

Giuseppe ISABELLON

Leonardo LA TORRE

Albert LANIECE

Ennio PASTORET

Laurent VIERIN

Marco VIERIN

Manuela ZUBLENA

Si fa menzione che l'Assessore Marco VIERIN interviene alle ore 8.07, dopo l'approvazione della deliberazione n. 1856.

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Segreteria della Giunta regionale, Sig. Livio SALVEMINI _____

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1865** OGGETTO :

DEFINIZIONE, AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA L.R. 19/2012, DEI CRITERI E DELLE MODALITA' PER IL REINTEGRO AI COMUNI DEL MINOR GETTITO RELATIVO ALLA SOPPRESSIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'ACCISA SULL'ENERGIA ELETTRICA. DETERMINAZIONE IMPORTI DEL REINTEGRO ANNO 2012 E IMPEGNO DI SPESA.

Il Presidente della Regione, Augusto Rollandin, ricorda che l'art. 6, comma 1, del decreto-legge 28 novembre 1988, n. 511 (*Disposizioni urgenti in materia di finanza regionale e locale*), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 1989, n. 20, aveva tra l'altro istituito una addizionale all'accisa sull'energia elettrica in favore dei Comuni e ne aveva definito le misure sulla base dei consumi effettuati per qualsiasi uso nelle abitazioni.

Evidenzia che l'art. 2, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (*Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale*) ha disposto la non applicazione, a decorrere dall'anno 2012, dell'addizionale di cui al citato d.l. 511/1988 nelle Regioni a statuto ordinario.

Richiama, altresì, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (*Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento*) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, che all'articolo 4, comma 10, ha eliminato, a decorrere dal 1° aprile 2012 l'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, mediante l'abrogazione dell'art. 6 del d.l. 511/1988, con la conseguente disapplicazione di tale tributo anche nei confronti degli enti locali ricadenti nel territorio delle Regioni a statuto speciale.

Rileva che il secondo periodo del citato art. 4, comma 10, del d.l. 16/2012 ha stabilito che il minor gettito derivante dalla soppressione di tale tributo sia reintegrato agli enti locali dalle rispettive Regioni a statuto speciale e Province autonome di Trento e Bolzano.

Evidenzia che, per dare attuazione a tale previsione, con l'articolo 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19 (*Assestamento del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012, modifiche a disposizioni legislative e variazioni al bilancio di previsione per il triennio 2012-2014*) la Regione Valle d'Aosta ha quantificato l'esigenza di spesa, corrispondente al valore medio del mancato introito degli ultimi anni, ne ha previsto la copertura finanziaria, per l'anno 2012, nell'importo complessivo di 1,5 milioni di euro (stimato per il periodo 1° aprile/31 dicembre) ed ha stabilito che il reintegro sia effettuato secondo criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, adottata previo parere del Consiglio permanente degli enti locali.

Rileva, pertanto, la necessità di definire tali criteri e modalità.

Ritiene opportuno che il reintegro permetta, in linea generale, un ristoro del mancato introito medio annuo di tale addizionale stimato sulla base di una serie significativa delle più recenti annualità.

Richiama l'art. 161, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*) che prevede l'obbligo per gli enti locali di redigere apposite certificazioni sui principali dati del bilancio di previsione e del rendiconto.

Evidenzia che anche i Comuni valdostani redigono annualmente il certificato del rendiconto al bilancio e che su tale documento è, tra l'altro, rilevato l'importo degli accertamenti in conto competenza a titolo di addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica.

Considera opportuno, per ragioni di economicità di procedura, utilizzare i dati presenti su tale certificato.

Evidenzia che la Struttura finanza e contabilità enti locali ha sottolineato che i dati dell'addizionale nei certificati al rendiconto dei Comuni di Antey-Saint-André (per l'anno 2010), Avise (per l'anno 2008), Gignod (per l'anno 2005), Issogne (per l'anno 2005), Lillianes (per gli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010), Rhêmes-Saint-Georges (per gli anni 2005 e 2006), Saint-Oyen (per gli anni 2007 e 2008), Saint-Pierre (per l'anno 2006) e Villeneuve (per l'anno 2006) sono assenti e che, pertanto, con nota in data 2 luglio 2012 ha richiesto a tali enti di certificare il dato mancante relativo all'accertamento contabile.

Sottolinea che ad oggi il dato complessivo dei Comuni valdostani per il periodo 2005/2010 è completo.

Evidenzia che nell'anno 2009 gli accertamenti effettuati dai Comuni sono, in generale, diminuiti sensibilmente rispetto agli anni precedenti, a causa della mancata e/o ritardata fatturazione da parte delle aziende fornitrici dell'energia elettrica, risultando del tutto inattendibili.

Ritiene, pertanto, opportuno escludere dal conteggio relativo alla determinazione del mancato introito medio gli importi relativi all'anno 2009.

Propone, di conseguenza, che i criteri e le modalità per corrispondere il reintegro del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale di cui al d.l. 511/1988 siano i seguenti:

1. l'importo spettante a ciascun Comune è determinato sulla base del valore medio annuo degli importi accertati in conto competenza negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010 a titolo di addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, risultanti dai certificati del rendiconto al bilancio o da apposita certificazione;
2. la liquidazione ai Comuni è effettuata, per l'anno 2012, entro 45 giorni dall'adozione della presente deliberazione e, a decorrere dall'anno 2013, entro il 31 luglio di ogni anno.

Sottolinea, pertanto, che gli importi del reintegro dovuto dalla Regione ai Comuni per il minor gettito relativo all'addizionale all'accisa sull'energia elettrica, determinato dalla Struttura finanza e contabilità enti locali secondo i criteri proposti, risultano dalla "Tabella A" allegata alla presente deliberazione ed ammontano a complessivi euro 1.999.843,20 annui, corrispondenti ad euro 1.499.882,40 per l'anno 2012.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dal Presidente della Regione;
- visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Permanente degli enti locali, nella riunione del 4 settembre 2012, sulla bozza della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 65, comma 2, lettera d), della l.r. 54/1998;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 635 in data 30 marzo 2012 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per il triennio 2012/2014 con attribuzione alle nuove strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati, del

bilancio di cassa per l'anno 2012, con decorrenza 1° aprile 2012 e di disposizioni applicative;

- visto il parere favorevole di legittimità sulla presente proposta di deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento enti locali, servizi di prefettura e protezione civile, in assenza del Dirigente della Struttura finanza e contabilità enti locali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di definire, ai sensi dell'art. 6 della l.r. 19/2012, i criteri e le modalità per il reintegro ai Comuni del minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica come segue:
 - a) l'importo spettante a ciascun Comune è determinato sulla base del valore medio annuo degli importi accertati in conto competenza negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010, a titolo di addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica, risultanti dai certificati al rendiconto del bilancio o da apposita certificazione;
 - b) la liquidazione ai Comuni è effettuata, per l'anno 2012, entro 45 giorni dall'adozione della presente deliberazione e, a decorrere dall'anno 2013, entro il 31 luglio di ogni anno;
2. di determinare, sulla base del criterio di cui al punto 1, il reintegro spettante a ciascun Comune per il minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica negli importi che risultano dalla "Tabella A" allegata alla presente deliberazione, per un ammontare complessivo di euro 1.499.882,40 per l'anno 2012;
3. di impegnare la spesa di euro 1.499.882,40 (euro unmilionequattrocentonovantanovemilaottocentoottantadue/40) per l'anno 2012 sul capitolo 61740 "Trasferimenti finanziari ai Comuni per reintegrare il minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica", dettaglio 17598 "Trasferimenti finanziari ai Comuni per reintegrare il minor gettito relativo alla soppressione dell'addizionale comunale all'accisa sull'energia elettrica", del bilancio di gestione della Regione per il triennio 2012/2014, che presenta la necessaria disponibilità.

Tabella A

**IMPORTI SPETTANTI AI COMUNI QUALE REINTEGRO DEL MINOR GETTITO
RELATIVO ALL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA
(art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19)**

COMUNI	ACCERTAMENTI IN CONTO COMPETENZA					IMPORTI SPETTANTI (media anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010) <i>f = media (a;b;c;d;e)</i>	IMPORTI SPETTANTI ANNO 2012 <i>g = f x 9/12</i>
	2005	2006	2007	2008	2010		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
ALLEIN	4.550,00	4.657,00	4.606,00	4.270,00	4.604,00	4.537,40	3.403,05
ANTEY-SAINT-ANDRE	21.780,00	17.899,00	18.999,00	19.173,00	17.340,00	19.038,20	14.278,65
AOSTA	405.042,00	416.925,00	411.080,00	404.289,00	437.541,00	414.975,40	311.231,55
ARNAD	13.235,00	13.841,00	13.841,00	14.779,00	16.936,00	14.526,40	10.894,80
ARVIER	13.487,00	12.580,00	12.704,00	13.161,00	16.483,00	13.683,00	10.262,25
AVISE	5.487,00	4.704,00	5.056,00	5.234,00	3.817,00	4.859,60	3.644,70
AYAS	76.573,00	73.283,00	72.243,00	72.683,00	81.154,00	75.187,20	56.390,40
AYMAVILLES	31.191,00	28.923,00	29.322,00	31.131,00	32.243,00	30.562,00	22.921,50
BARD	1.288,00	1.050,00	1.521,00	1.448,00	2.008,00	1.463,00	1.097,25
BIONAZ	2.304,00	3.475,00	3.067,00	3.151,00	1.662,00	2.731,80	2.048,85
BRISOGNE	9.694,00	9.912,00	9.165,00	9.737,00	7.085,00	9.118,60	6.838,95
BRUSSON	33.735,00	34.326,00	27.600,00	32.196,00	35.595,00	32.690,40	24.517,80
CHALLAND-SAINT-ANSELME	18.793,00	17.189,00	16.611,00	16.841,00	15.303,00	16.947,40	12.710,55
CHALLAND-SAINT-VICTOR	9.623,00	9.758,00	9.758,00	10.158,00	11.305,00	10.120,40	7.590,30
CHAMBAVE	10.932,00	11.835,00	11.560,00	12.122,00	9.677,00	11.225,20	8.418,90
CHAMOIS	4.629,00	5.078,00	6.530,00	5.744,00	6.241,00	5.644,40	4.233,30
CHAMPDEPRAZ	8.509,00	10.894,00	8.538,00	10.337,00	10.087,00	9.673,00	7.254,75
CHAMPORCHER	11.267,00	12.045,00	11.606,00	10.718,00	14.727,00	12.072,60	9.054,45
CHARVENSOD	27.049,00	26.796,00	28.982,00	27.202,00	27.643,00	27.534,40	20.650,80
CHATILLON	55.503,00	55.408,00	54.156,00	59.058,00	72.285,00	59.282,00	44.461,50
COGNE	32.973,00	32.306,00	35.968,00	35.440,00	25.025,00	32.342,40	24.256,80
COURMAYEUR	124.152,00	119.106,00	127.399,00	125.773,00	114.021,00	122.090,20	91.567,65
DONNAS	26.808,00	28.455,00	28.577,00	28.682,00	34.367,00	29.377,80	22.033,35
DOUES	8.152,00	8.301,00	9.620,00	8.784,00	8.424,00	8.656,20	6.492,15
EMARESE	3.056,00	4.781,00	4.800,00	4.876,00	3.662,00	4.235,00	3.176,25
ETROUBLES	8.998,00	9.084,00	9.164,00	9.286,00	9.772,00	9.260,80	6.945,60
FENIS	20.486,00	16.782,00	18.332,00	18.837,00	21.266,00	19.140,60	14.355,45
FONTAINEMORE	8.587,00	8.587,00	7.694,00	8.369,00	6.135,00	7.874,40	5.905,80
GABY	8.945,00	8.398,00	7.422,00	8.844,00	6.005,00	7.922,80	5.942,10
GIGNOD	21.821,00	19.979,00	23.873,00	21.915,00	24.356,00	22.388,80	16.791,60
GRESSAN	53.395,00	49.439,00	48.616,00	49.712,00	44.763,00	49.185,00	36.888,75
GRESSONEY-LA-TRINITE	17.135,00	13.735,00	15.536,00	15.321,00	7.296,00	13.804,60	10.353,45
GRESSONEY-SAINT-JEAN	45.688,00	33.613,00	37.768,00	43.219,00	36.463,00	39.350,20	29.512,65
HONE	12.307,00	15.828,00	14.376,00	14.376,00	20.666,00	15.630,60	11.722,95
INTROD	8.914,00	9.091,00	10.856,00	10.415,00	8.205,00	9.496,20	7.122,15
ISSIME	7.398,00	8.487,00	7.073,00	8.259,00	8.542,00	7.951,80	5.963,85
ISSOGNE	12.601,00	11.695,00	11.448,00	12.258,00	17.950,00	13.190,40	9.892,80
JOVENCAN	7.352,00	7.306,00	8.276,00	8.004,00	7.581,00	7.703,80	5.777,85
LA MAGDELEINE	4.389,00	5.573,00	4.808,00	5.020,00	5.178,00	4.993,60	3.745,20

Tabella A

**IMPORTI SPETTANTI AI COMUNI QUALE REINTEGRO DEL MINOR GETTITO
RELATIVO ALL'ADDIZIONALE COMUNALE SUL CONSUMO DELL'ENERGIA ELETTRICA
(art. 6 della legge regionale 27 giugno 2012, n. 19)**

COMUNI	ACCERTAMENTI IN CONTO COMPETENZA					IMPORTI SPETTANTI (media anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2010) <i>f = media (a;b;c;d;e)</i>	IMPORTI SPETTANTI ANNO 2012 <i>g = f x 9/12</i>
	2005	2006	2007	2008	2010		
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)		
LA SALLE	42.730,00	43.855,00	42.840,00	42.460,00	41.189,00	42.614,80	31.961,10
LA THUILE	48.423,00	51.644,00	49.823,00	50.642,00	21.551,00	44.416,60	33.312,45
LILLIANES	6.195,00	4.996,00	4.815,00	3.745,00	1.347,00	4.219,60	3.164,70
MONTJOVET	22.654,00	24.044,00	22.221,00	23.959,00	20.948,00	22.765,20	17.073,90
MORGEX	40.031,00	44.078,00	34.998,00	35.321,00	35.039,00	37.893,40	28.420,05
NUS	29.233,00	30.880,00	32.045,00	31.929,00	32.964,00	31.410,20	23.557,65
OLLOMONT	5.617,00	4.301,00	5.005,00	5.411,00	6.819,00	5.430,60	4.072,95
OYACE	2.077,00	2.214,00	1.849,00	2.047,00	2.193,00	2.076,00	1.557,00
PERLOZ	6.148,00	8.315,00	5.152,00	6.130,00	7.764,00	6.701,80	5.026,35
POLLEIN	16.753,00	15.929,00	16.218,00	17.605,00	20.223,00	17.345,60	13.009,20
PONTBOSET	2.224,00	2.232,00	2.340,00	2.372,00	329,00	1.899,40	1.424,55
PONTEY	8.202,00	9.451,00	9.100,00	10.456,00	10.820,00	9.605,80	7.204,35
PONT-SAINT-MARTIN	39.446,00	39.446,00	38.193,00	40.357,00	43.110,00	40.110,40	30.082,80
PRE'-SAINT-DIDIER	45.164,00	41.892,00	44.600,00	44.828,00	22.537,00	39.804,20	29.853,15
QUART	40.783,00	37.398,00	40.197,00	44.436,00	45.067,00	41.576,20	31.182,15
RHEMES-NOTRE-DAME	4.687,00	5.070,00	4.840,00	5.150,00	3.364,00	4.622,20	3.466,65
RHEMES-SAINT-GEORGES	3.486,00	3.657,00	4.503,00	4.140,00	2.819,00	3.721,00	2.790,75
ROISAN	12.646,00	11.877,00	11.102,00	14.648,00	18.253,00	13.705,20	10.278,90
SAINT-CHRISTOPHE	47.038,00	45.470,00	45.191,00	40.514,00	41.341,00	43.910,80	32.933,10
SAINT-DENIS	6.148,00	6.330,00	6.143,00	6.809,00	6.831,00	6.452,20	4.839,15
SAINT-MARCEL	17.414,00	15.922,00	17.141,00	18.057,00	18.953,00	17.497,40	13.123,05
SAINT-NICOLAS	6.353,00	6.286,00	6.836,00	7.000,00	3.364,00	5.967,80	4.475,85
SAINT-OYEN	3.029,00	3.083,00	3.150,00	3.227,00	3.409,00	3.179,60	2.384,70
SAINT-PIERRE	35.728,00	37.277,00	38.649,00	38.325,00	31.817,00	36.359,20	27.269,40
SAINT-RHEMY-EN-BOSSES	8.147,00	5.890,00	6.231,00	6.682,00	8.544,00	7.098,80	5.324,10
SAINT-VINCENT	64.064,00	70.217,00	69.806,00	72.978,00	73.697,00	70.152,40	52.614,30
SARRE	54.216,00	50.780,00	54.648,00	58.060,00	56.232,00	54.787,20	41.090,40
TORGNON	20.579,00	20.334,00	21.090,00	20.847,00	23.005,00	21.171,00	15.878,25
VALGRISENCHÉ	2.973,00	3.508,00	3.461,00	3.551,00	2.189,00	3.136,40	2.352,30
VALPELLINE	15.157,00	11.275,00	12.096,00	9.931,00	11.920,00	12.075,80	9.056,85
VALSAVARENCHÉ	4.960,00	6.985,00	4.671,00	5.425,00	2.838,00	4.975,80	3.731,85
VALTOURNENCHÉ	90.676,00	81.998,00	74.169,00	82.541,00	78.183,00	81.513,40	61.135,05
VERRAYES	16.755,00	14.479,00	14.639,00	15.394,00	11.751,00	14.603,60	10.952,70
VERRES	28.778,00	28.778,00	24.125,00	27.776,00	38.307,00	29.552,80	22.164,60
VILLENEUVE	17.316,00	17.180,00	17.373,00	18.282,00	14.965,00	17.023,20	12.767,40
TOTALI	2.013.658,00	1.988.195,00	1.977.811,00	2.022.457,00	1.997.095,00	1.999.843,20	1.499.882,40

FONTI:

- dati con sfondo bianco: certificati del rendiconto al bilancio
- dati con sfondo grigio: certificati Comuni